



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica “Dentro la Notizia”

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

107/2015
Luglio/17/2015 (*)
Napoli 30 Luglio 2015

Con la circolare n° 28 del 17 luglio scorso, l’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti sugli studi di settore per i redditi dell’anno 2014.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 28 del 17 luglio 2015, interviene per fornire ulteriori chiarimenti in merito agli **studi di settore per il periodo d’imposta 2014, relativamente alla dichiarazione Unico 2015.**

In dettaglio, si tratta di 68 studi con 3 specifici indicatori territoriali, approvati con Decreto Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2014, e riguardanti le evoluzioni degli studi relativi ad attività economiche del settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del settore del commercio.

Nella circolare *de qua*, si evidenzia che **la comunicazione delle anomalie dei dati degli studi di settore è effettuata utilizzando esclusivamente le funzionalità del Cassetto fiscale**, mediante la pubblicazione delle comunicazioni al suo interno, attraverso i canali *Entratel* e *Fisconline*.

Oltre che alla platea dei contribuenti, la circolare si rivolge anche e soprattutto agli Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate, con indicazioni sulle modalità di confronto con le imprese, sottolineando ancora una volta la centralità della fase del contraddittorio e richiamando l’attenzione, in particolare, sulla possibilità di utilizzo retroattivo delle risultanze degli studi di settore.

L'intervento della circolare riguarda in particolare:

- l'evoluzione di 68 studi;
- l'approvazione di tre specifici indicatori territoriali per dare la specifica importanza al luogo in cui si svolge l'attività;
- l'aggiornamento delle analisi territoriali a seguito dell'istituzione di nuovi comuni;
- l'elaborazione di uno studio su base regionale mediante la metodologia dei *modelli misti*;
- gli ormai consueti correttivi anticrisi e delle relative modifiche alla modulistica.

I correttivi previsti per gli studi di settore sono suddivisi in quattro categorie:

- **interventi relativi all'analisi di normalità economica riguardanti l'indicatore *Durata delle scorte***, applicabili a soggetti che presentano una serie di particolari condizioni elencate nella circolare; la soglia massima di normalità economica viene aumentata in modo da tener conto dell'incremento di rimanenze finali riconducibile alla crisi economica;
- **correttivi congiunturali di settore**, il cui ambito applicativo comprende tutti i 204 studi di settore; in particolare, sono state esaminate le riduzioni delle tariffe per le attività professionali che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi, la contrazione dei margini e della redditività per gli altri;
- **correttivi congiunturali territoriali** che tengono conto, della riduzione dei margini e della redditività e del minor grado di utilizzo degli impianti e dei macchinari, collegati alla situazione di crisi economica specifica del territorio;
- **correttivi congiunturali individuali** che tengono conto della contrazione dell'efficienza produttiva e della ritardata percezione dei compensi a fronte delle prestazioni rese per le attività professionali.

Il nuovo sistema dei correttivi per la revisione congiunturale prevede l'analisi dell'efficienza produttiva mediante il confronto della differenza tra il 2014 e il valore del triennio 2011/2013.

In merito, si rileva il *gap* per le imprese che hanno cambiato attività nel 2014. Il quadro "T" del modello, in cui evidenziare i dati necessari per gestire la revisione congiunturale, può accogliere i dati relativi ai soli periodi d'imposta in cui è stato applicato lo stesso studio rispetto al 2014.

Pertanto, **i contribuenti che hanno variato studio di settore nel 2014 non possono compilare il quadro e accedere al correttivo relativo all'indicatore *Durata delle scorte* e al correttivo *congiunturale individuale*.**

La circolare spiega che costoro potranno fornire indicazioni in merito alla propria situazione nella sezione *annotazioni* di Gerico 2015 o tramite il software che sarà predisposto per segnalare eventuali circostanze in grado di giustificare lo scostamento dalle risultanze.

Le modifiche alla modulistica

Per quanto riguarda la modulistica, in relazione ai quadri F e G vale la pena di evidenziare le seguenti modifiche rispetto all'annualità 2013:

- indicazione, **tra le spese afferenti il lavoro dipendente, delle spese per prestazioni di lavoro accessorio** sostenute mediante l'acquisto di buoni lavoro (*ergo*: vouchers);
- inserimento (nei righi F20 e G12) del riferimento al **20% dell'IMU, relativa agli immobili strumentali**, versata nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione;
- aggiornamento (dei righi F40 e G23) per tener conto del caso in cui il contribuente, nel periodo di imposta 2012 e/o in quelli precedenti, si è avvalso del **regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità**;
- accorpamento del contenuto dei righi F14 e F15 cosicché il nuovo campo F14 include **sia i costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci**, con l'esclusione di quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso **che l'ammontare dei costi per la produzione dei servizi**.

Il regime premiale

Per quanto riguarda il **regime premiale previsto per i soggetti congrui, coerenti e normali**, la circolare afferma che: *“l’infedele compilazione di uno dei campi previsti nella modulistica degli studi di settore che abbia riflessi sull’assegnazione ai cluster, la stima di congruità o il posizionamento degli indicatori di coerenza e normalità comporta la decadenza dai benefici premiali, ... a prescindere se la sostituzione dei dati infedeli con quelli veritieri comporti una situazione di non congruità o di non coerenza agli indicatori”*.

Livello di attendibilità

La circolare si occupa anche del caso in cui lo studio non garantisca un adeguato livello di attendibilità. In questa circostanza *“non può essere fatta valere la causa di disapplicazione della normativa delle società di comodo legata alla sussistenza della congruità e coerenza agli studi di settore”*.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/FT